

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 51-7465

Accordi regionali per la regolamentazione dei rapporti fra le ASR e i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione CRI afferenti al Comitato regionale Piemonte, ai sensi del DPR 27.3.92 e della LR 42/92 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, interospedaliero programmato e su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che l'art. 5 del D.P.R. 27/3/92 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza" ha previsto tra l'altro che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;

premesso che la Conferenza Stato Regioni in data 25/3/93, su proposta del Ministero della Sanità, ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27/3/92;

considerato che l'art 12 della LR 42/1992 prevede che le Aziende Sanitarie si dotino di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire e che per le Aziende che non possiedono dette strutture possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento di detti servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all' art. 2 o con i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

considerato che l'art. 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa C.R.I) a norma dell'art 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183 dispone che i Comitati locali e provinciali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 assumano alla data del 01 gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato disciplinata dalle norme del titolo II del libro primo del C.C. e sono iscritti di diritto nei Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale;

preso atto che con successivo Decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute di concerto con altri Ministri interessati verranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla base associativa privatizzata;

considerato che ai sensi della Legge 383 del 07/12/2000 e della L.R. n. 7 del 07/02/2006 le Associazioni di Promozione Sociale devono essere iscritte in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente Sezione Provinciale del Registro regionale e che ai sensi dell'Art. 13 della L.R. n. 7/2006 l'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale costituisce il presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni;

considerato, altresì, che ai sensi delle richiamate disposizioni di riordino i Comitati Locali e Provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa oggetto di privatizzazione succedono a tutti gli effetti in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle precedenti Unità territoriali, si ritiene che i suddetti Comitati CRI possano continuare le attività oggetto degli accordi di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 del presente provvedimento, secondo quanto già espresso dalla L.R. 42/92 e senza attendere i sei mesi dalla data di iscrizione nella Sezione Provinciale del Registro

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'Art. 13 comma 1 della L.R. n.7/2006;

posto che il servizio di trasporto sanitario di emergenza, il trasporto sanitario interospedaliero urgente, il trasporto sanitario interospedaliero programmato e il trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure è assicurato ad oggi quasi ovunque e nella maggior parte dei casi dai Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e da Associazioni di volontariato;

considerato che nel concretizzare il processo di riorganizzazione del Sistema dell'Emergenza Sanitaria 118 avviato nel contesto dei Piani di Rientro sono state approvate una serie di misure volte alla ridefinizione della struttura della rete ospedaliera e dei servizi territoriali della Regione Piemonte, coinvolgendo in parte anche l'organizzazione dei servizi di trasporto e soccorso 118 e degli altri trasporti di competenza del SSR;

atteso che, al fine di rendere il servizio continuativo e capillare su tutto il territorio regionale, con DGR 14-7877 del 21 dicembre 2007 è stato approvato l'Accordo Regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa italiana, con validità quinquennale in scadenza al 31/12/2012;

visto altresì che con DGR 25-5039 dell'11 dicembre 2012 è stato prorogato il suddetto accordo sino al 31/12/2013, si ritiene necessario procedere alla revisione dell'Accordo con il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per permettere alle Aziende e ai Comitati CRI la stipula delle convenzioni applicando i criteri stabiliti dai documenti allegati alla presente deliberazione a far data dal 01/01/2014;

atteso che attualmente la disciplina dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato e i Comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per l'attività oggetto del presente atto risulta carente in quanto i relativi Accordi e disposizioni regionali sono scaduti al 31/12/2013, il presente atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza al fine di consentire la stipula delle convenzioni secondo modalità uniformi e condivise sul territorio regionale;

vista la L. n. 383/2000;

vista la L.R. 42/92;

visto il D.P.R. 27/3/92;

vista la L.R. 7/2006;

vista la DGR 63-7504 del 19 novembre 2007;

vista la DGR 23-7393 del 12 novembre 2007;

vista la DGR 14 -7877 del 21 dicembre 2007;

vista la DGR 23-9850 del 20 ottobre 2008;

vista la DGR 48-8609 del 14 aprile 2008;

vista la DGR 44-1980 del 29 aprile 2011;

vista la DGR 25- 5039 dell'11 dicembre 2012;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare l'allegato documento, (ALLEGATO 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo allo schema di Accordo per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa afferenti al Comitato Regionale del Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente;
- di approvare l'allegato documento, (ALLEGATO 2), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo allo schema di Accordo per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa afferenti al Comitato Regionale del Piemonte, ai sensi della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure;
- di stabilire che i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa possano continuare le attività oggetto degli Accordi di cui agli allegati 1 e 2 secondo quanto già espresso dalla L.R. 42/92 e senza attendere i sei mesi dalla data di iscrizione nella Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'Art. 13 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- di stabilire che gli Accordi di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 della presente deliberazione avranno validità a far data dal 01 gennaio 2014, e che l'attività svolta sino al 30 giugno 2014 sarà regolamentata da quanto previsto dalle norme transitorie dei suddetti allegati;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla firma del presente accordo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa afferenti al Comitato regionale del Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5 D.P.R. 27.3.92 e della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e trasporto sanitario interospedaliero urgente.

Premesso che:

- l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27.3.92, ai fini dell'attività cui sopra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso dei Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di Enti e di Associazioni pubbliche e private iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 29.10.92 n. 42;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è stato regolato fino al 2013 da apposti Accordi Quadro con il Comitato Regionale Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e con il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario per le Associazioni riconosciute e di Volontariato non rientranti nei predetti Accordi Quadro è stato regolato fino al 2013 con apposite disposizioni;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con le Associazioni riconosciute, di Volontariato e i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e trasporto sanitario interospedaliero urgente;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

l'Associazione Italiana Croce Rossa – Comitato Regionale del Piemonte denominata C.R.I – Comitato Regionale Piemonte, rappresentata da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina i rapporti tra i Comitati Locali e Provinciali afferenti alla C.R.I. – Comitato Regionale Piemonte (di seguito denominati Comitati CRI) e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente, di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze, autoveicoli per uso speciale di soccorso avanzato, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

L'Accordo Quadro si applica anche in tutti quei casi nei quali il Sistema 118 è tenuto istituzionalmente a intervenire, in attività il cui rischio intrinseco configuri un fabbisogno potenziale di soccorso sanitario di emergenza, con risorse aggiuntive.

Non rientrano nella disciplina del presente Accordo Quadro:

- le attività di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure effettuabili dai Comitati CRI, disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali anche se attraverso la Centrale Operativa 118;
- le attività di trasporto non sanitario quali ad esempio, trasporto di emoderivati, materiali sanitari e non, farmaci e presidi chirurgici, organi e tessuti.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuno dei Comitati CRI e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92 n. 42 nonché dall'art. 13 della L.R. 07.02.2006 n. 7 e per quanto concerne l'attività di emergenza sanitaria dal comma 3, art. 5 D.P.R. 27.3.92.

L'oggetto delle convenzioni è costituito dalle attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza e di trasporto sanitario interospedaliero urgente effettuabili dai Comitati CRI disposte dalle Centrali Operative 118, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27/3/92 e dalla normativa regionale in materia.

ART.2 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

I Comitati CRI accedono alle convenzioni per l'attività di cui all'art. 1 ai sensi della L.R. 29 ottobre 1992 n. 42 in materia di trasporto infermi semprechè siano in regola con le norme previste dagli standard formativi regionali (Allegato A o B) vigenti.

I requisiti per il convenzionamento sono verificati dagli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie.

I Comitati CRI devono garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché l'adeguamento degli stessi alla normativa nel tempo vigente.

L'Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con i singoli Comitati CRI secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 L.R. 07.02.2006 n. 7 e ai sensi del presente accordo sono criteri di priorità nella scelta dei Comitati CRI da convenzionare:

1. lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
2. la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);
3. la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
4. la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Qualora più soggetti aventi titolo rispondano, in modo equivalente, ai criteri di priorità sopra indicati le Aziende possono richiedere la presentazione di un progetto corredato, in caso di convenzione in forma continuativa, da idoneo preventivo da presentare entro i termini previsti dell'accordo, procedendo all'assegnazione del servizio secondo criteri di economicità e qualità.

ART. 3 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo devono essere indicate le postazioni presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi.

La postazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Nella convenzione dovranno inoltre essere indicati il numero, la tipologia e l'orario di disponibilità delle postazioni.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

Il mezzo principale individuato per le postazioni convenzionate in forma continuativa è sostituito, di norma, al raggiungimento dei 150.000 Km o dei 250.000 Km di percorrenza complessiva rispettivamente se alimentato a benzina o diesel. In entrambi i casi dovrà essere sostituito, di norma, al raggiungimento dell'8° anno di vita dalla data della prima immatricolazione. L'ulteriore utilizzo oltre i suddetti limiti potrà essere valutato e concordato tra le parti.

I mezzi impiegati per le postazioni convenzionate in forma estemporanea e i mezzi sostitutivi del mezzo principale utilizzato per le postazioni convenzionate in forma continuativa potranno essere utilizzati fino al raggiungimento di 250.000 km o di 350.000 km rispettivamente per quelli alimentati a benzina o diesel. Per gli stessi è consentito l'utilizzo fino ad un massimo di 15 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo viene utilizzato dalle Centrali Operative 118 secondo protocolli operativi predisposti dal Dipartimento Interaziendale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 118 in ottemperanza ai criteri temporali e di vicinanza.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e i Comitati CRI con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate,

onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 4 - UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA

Le Centrali Operative 118, coordinano sul territorio i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo.

Sarà cura della Regione o delle Aziende Sanitarie Regionali competenti garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le postazioni dei Comitati CRI convenzionati per l'esecuzione del servizio.

I sistemi di radiocollegamento con i mezzi sono forniti dalle Aziende sanitarie regionali sedi di Centrali Operative 118.

Il mezzo principale individuato per la convenzione in forma continuativa per il soccorso opera esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e i Comitati CRI convenzionati non possono impegnarlo per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

Il Comitato CRI convenzionato e coordinato dalla Centrale Operativa 118 non può gestire, organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

I mezzi già convenzionati per i trasporti sanitari interospedalieri urgenti saranno utilizzati secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende sanitarie regionali di riferimento fino al termine di validità delle stesse, fatta salva la possibilità di modifica con un preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi per iscritto.

ART.5 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Comitato CRI per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

Il Comitato CRI potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa regionale previa comunicazione all'Azienda convenzionante.

Il personale che effettua il tirocinio pratico protetto standard formativo "Volontario Soccorritore 118" potrà essere inserito in aggiunta al personale richiesto.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il personale operante sui mezzi di soccorso si dovrà attenere ai protocolli operativi del Sistema 118 o emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

I Comitati CRI ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

ART.6 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Comitato CRI convenzionato è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente il Comitato CRI convenzionato è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Il Comitato CRI convenzionato è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART.7 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

Il Comitato CRI dovrà garantire per il trasporto e soccorso sanitario di emergenza che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.

Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascun Comitato CRI.

Le Aziende Sanitarie e i Comitati CRI si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

Le Aziende Sanitarie sede di Centrale operativa provvederanno a fornire il collegamento informatico con le postazioni per la registrazione degli interventi.

ART.8 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi ai Comitati CRI convenzionati si dovrà fare riferimento ai seguenti sistemi:

A) forma continuativa: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione;

B) forma estemporanea: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi relativo al numero dei servizi, alla percorrenza chilometrica e all'impegno orario per l'attesa sul luogo dell'evento, qualora richiesto dalla Centrale Operativa 118;

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato 1/A al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

Nei casi in cui il Sistema 118 è tenuto istituzionalmente a intervenire, in attività il cui rischio intrinseco configuri un fabbisogno potenziale di soccorso sanitario di emergenza, con risorse aggiuntive dovrà essere stipulato specifico disciplinare con i Comitati CRI interessati nel rispetto del principio del rimborso dei costi sostenuti e documentati per il servizio richiesto.

ART. 9 - CONTRASSEGNI

Il Comitato CRI è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il marchio "118".

E' vietata l'esposizione del marchio "118" sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "118".

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 1.1.2014 ed ha validità triennale e potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 11.

ART. 11 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

E' istituita, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) Procedere alla stesura della proposta di rinnovo dell'Accordo Quadro entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza;
- 2) Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione del presente Accordo;
- 3) Sovrintendere allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- 4) Procedere annualmente all'analisi comparativa dei costi;
- 5) Esprimere, su richiesta di una delle parti, parere in merito ad eventuali controversie non risolte tra le stesse in merito all'interpretazione del presente accordo;
- 6) Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta Regionale.

Detta Commissione è costituita da:

- 2 rappresentanti nominati dall'A.N.P.AS;
- 2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;
- 1 rappresentante nominato dalle Misericordie Piemonte;
- 5 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 12 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

ART. 13 PERCORSO DI QUALITÀ

Alla C.R.I – Comitato Regionale Piemonte, nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo finalizzato alla stesura dei preventivi e dei consuntivi delle convenzioni in forma continuativa per le singole Associate.

In particolare la C.R.I - Comitato Regionale Piemonte:

- Verifica la sottoscrizione da parte dei Comitati CRI dei testi di convenzione adottati dalle aziende, sulla base degli schemi proposti a livello regionale dal Dipartimento Interaziendale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
- Segnala tempestivamente alla Direzione Sanità dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, all'Azienda convenzionante ed al DIEST 118, eventuali discordanze o anomalie riscontrate nei testi di cui sopra.
- Fornisce criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dai singoli Comitati CRI, anche mediante appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo dei Comitati e dei Revisori.
- Fornisce supporto ai Comitati CRI per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascun Comitato CRI, anche mediante l'uso di supporti informatici, al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni dei servizi oggetto del presente accordo;
- Prevede le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo ai singoli Comitati CRI procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- Verifica la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.
- Promuove iniziative mirate alla predisposizione di flussi informativi standardizzati relativi all'attività che verranno concordati tra le Aziende e i Comitati CRI.
- Verifica la corretta tenuta dei libri obbligatori per i Comitati CRI e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono.
- Verifica l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno dei Comitati CRI. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario e non dipendente o convenzionato del SSR che svolga attività nell'ambito del servizio di emergenza 118 nel territorio di riferimento della convenzione.

- Organizza attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reperimento e qualificazione dei volontari.

Le attività di cui sopra sono oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda sede di Centrale Operativa 118 e la C.R.I. – Comitato Regionale Piemonte per le convenzioni di trasporto e soccorso sanitario di emergenza stipulate in forma continuativa o estemporanea con i Comitati CRI del territorio di riferimento.

La C.R.I. – Comitato Regionale Piemonte si impegna a presentare unitamente al preventivo un progetto annuale di attività per i Comitati CRI del territorio di riferimento da approvare da parte dell'Azienda convenzionante.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda convenzionante si impegna a corrispondere alla C.R.I - Comitato Regionale Piemonte i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà cura della C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvedere all'invio del progetto e del preventivo di costo per l'esercizio dell'anno successivo a seguito di richiesta dell'Azienda avente titolo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali incrementi di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno e non compensati da corrispondenti risparmi su altre voci di costo, anche se contabilizzati nell'esercizio di riferimento, verranno evidenziati nei documenti contabili del C.R.I - Comitato Regionale Piemonte nel mese di gennaio dell'anno successivo, qualora approvati dall'Azienda convenzionante.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire l'adozione della convenzione entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la data di scadenza del precedente provvedimento.

La C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvede di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso delle costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno la C.R.I- Comitato Regionale Piemonte dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria convenzionante dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo.

L'Azienda Sanitaria deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 ottobre.

ART. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per le convenzioni in forma continuativa nel periodo 1.1.2014 - 30.06.2014 l'Azienda convenzionante si impegna ad erogare quote d'acconto pari all'importo definito nel preventivo per l'anno 2013.

Entro il 30.06.2014 l'Azienda convenzionante provvede alla stipula della convenzione in forma continuativa per l'anno 2014 concordando, sulla base delle indicazioni del presente accordo, il preventivo già presentato. Successivamente le quote di acconto verranno erogate sulla base del preventivo concordato al netto delle quote Associative C.R.I.

Qualora le aziende abbiano già provveduto, alla data di approvazione del presente accordo, alla stipula delle convenzioni in forma continuativa per l'anno 2014 le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere dal 1.7.2014, ad erogare le quote di acconto sulla base del preventivo approvato al netto delle quote Associative C.R.I.

Per le convenzioni in forma estemporanea nel periodo 1.1.2014 - 30.06.2014 l'Azienda convenzionante si impegna ad erogare i rimborsi sulla base degli importi previsti per l'anno 2013.

Entro il 30.06.2014 l'Azienda convenzionante provvede alla stipula della convenzione in forma estemporanea per l'anno 2014.

A partire dal 1.7.2014 verranno riconosciuti i rimborsi previsti dal presente accordo.

Qualora le aziende abbiano già provveduto, alla data di approvazione del presente accordo, alla stipula delle convenzioni in forma estemporanea per l'anno 2014, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere dal 1.7.2014, a riconoscere i rimborsi previsti dal presente accordo.

Entro il 31.05.2014 la C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvede a presentare all'Azienda sede di Centrale 118 di riferimento il progetto e il preventivo di costo per le attività di cui all'art. 13 relativo al periodo 1.7.2014 - 31.12.2014.

Entro il 30.06.2014 le Aziende sede di Centrale Operativa 118 provvedono alla verifica congiunta dei progetti e alla stipula delle singole convenzioni con la C.R.I - Comitato Regionale Piemonte. A partire dal 1.07.2014 l'Azienda convenzionante provvede ad erogare le quote di acconto mensili sulla base delle fatture posticipate emesse dalla C.R.I - Comitato Regionale Piemonte.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2013 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

CONVENZIONI IN FORMA CONTINUATIVA

Il carattere non oneroso del servizio svolto dai Comitati CRI è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui i Comitati CRI sono tenuti, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale del Comitato CRI e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività del Comitato CRI in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile al singolo Comitato

CRI che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- Multe, ammende, penali e spese legali;
- Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà cura del Comitato CRI provvedere all'invio del preventivo di costo per l'esercizio dell'anno successivo a seguito di richiesta dell'Azienda avente titolo.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali incrementi di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno e non compensati da corrispondenti risparmi su altre voci di costo, anche se contabilizzati nell'esercizio di riferimento, verranno evidenziati nei documenti contabili del Comitato CRI nel mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione del consuntivo, qualora approvati dall'Azienda convenzionante.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire l'adozione delle singole convenzioni entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la data di scadenza del precedente provvedimento, salvo nuovi rapporti convenzionali o modifiche di quelli esistenti richiesti dall'Azienda in corso d'anno, con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

L'Associazione provvede di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso delle costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno il Comitato CRI dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria convenzionante dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione di seguito descritta, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato Comitato CRI. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 ottobre.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

MEZZI

- a) Leasing
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante
- g) Interessi passivi da finanziamento
- h) Pratiche auto

Il Comitato CRI deve fornire per la postazione di soccorso convenzionata idoneo mezzo di soccorso con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Per la postazione convenzionata il Comitato CRI individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso del 100% dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) in ogni caso nel limite di 5.000,00 euro complessivi.

Nel caso in cui il Comitato CRI non individui il mezzo principale nel preventivo oppure la percentuale chilometrica di quello individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 100% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

In entrambi i casi sopra descritti, l'imputazione per le voci di cui alle lettere e) ed f) è previsto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Al fine di una corretta imputazione il Comitato CRI dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati

per ciascuna postazione convenzionata.

E' ammesso, in caso di fermo tecnico che richieda un intervento di manutenzione urgente, un periodo di non operatività del mezzo uguale o inferiore alle tre ore, da segnalare tempestivamente alla Centrale Operativa 118.

E' ammesso altresì un periodo di non operatività del mezzo uguale o inferiore alle tre ore per necessità manutentive programmate da concordarsi, almeno tre giorni prima della data dell'intervento manutentivo, obbligatoriamente con la Centrale Operativa 118.

Dalla terza ora deve essere ripristinata l'operatività.

Qualora l'operatività del mezzo non sia ripristinata entro la terza ora e fino a 15 giorni, l'Azienda Sanitaria trattiene dai rimborsi il corrispettivo derivante dalla decurtazione delle costi preventivati per la postazione convenzionata per il periodo di inoperatività. Il conteggio economico avviene ad ore basato sul periodo di inoperatività arrotondato per eccesso all'ora.

Trascorsi i 15 giorni l'Azienda Sanitaria ha titolo ad esercitare la risoluzione del rapporto convenzionale relativamente alla postazione interessata.

L'Azienda Sanitaria potrà avvalersi di altro soggetto in possesso dei requisiti durante il periodo di non operatività.

Leasing

Il Comitato CRI può optare per la stipula di contratti di Leasing dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

Il Comitato CRI si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

Assicurazione

Le polizze di assicurazione possono essere stipulate nella formulazione Kasko, atti vandalici, recupero mezzo, a copertura della RCT, tutela legale, danni al conducente, danni propri che si verifichino a livello di carrozzeria, motore o impianto elettrico. In caso di copertura assicurativa nella formulazione sopra descritta non sono riconoscibili altri costi di manutenzione straordinaria o effettuate per ripristinare la funzionalità piena del mezzo.

Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici, i cambi olio, oltre ai costi di manutenzione per le parti soggette a normale usura e deperimento non coperte da garanzia del fabbricante.

Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa.

Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Carburante

Il Comitato CRI deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e devono imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati.

Interessi passivi per finanziamento

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

ATTREZZATURA SANITARIA

a) Manutenzione attrezzature sanitarie

b) Leasing attrezzature sanitarie

Tali costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Manutenzione attrezzature sanitarie

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante, sempre esclusi i casi di colpa grave.

Leasing attrezzature sanitarie

Il Comitato CRI può optare per la stipula di contratti di Leasing per le attrezzature sanitarie dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

Il Comitato CRI si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Il sistema di comunicazioni radio è messo a disposizione dall'Azienda convenzionante e pertanto i costi sono a carico dell'Azienda stessa.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi di manutenzione, installazione o disinstallazione degli apparati mobili e veicolari potranno essere rimborsati i costi sostenuti previa autorizzazione agli interventi da parte dell'Azienda convenzionante.

Non sono riconosciuti i costi relativi ad altri apparati radio di proprietà del Comitato CRI.

Sono altresì messi a disposizione gli apparati telefonici mobili e contestualmente sono assicurate le sostituzioni e le manutenzioni per gli stessi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno rimborsati mediante ripartizione sulla base del rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento dell'Comitato CRI (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie) nei limiti massimi autorizzati in sede di preventivo o con autorizzazione successiva a fronte di motivate esigenze.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore pari al debito orario contrattuale per le unità dedicate anche in quota parte alla convenzione nel limite massimo indicate nella tabella di seguito riportata.

Postazione MSB-MSA nel capoluogo di Regione	6 unità per postazione h24
Postazione MSB-MSA nel capoluogo di Provincia	5 unità per postazione h24
Postazione MSB-MSA in altre località	4 unità per postazione h24
Postazione ASA nel capoluogo di Regione	3 unità per postazione h24
Postazione ASA nel capoluogo di Provincia o altre località	2 unità per postazione h24

In caso di operatività inferiore alle 24 ore, il numero di unità di personale soccorritore deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Le unità di personale in carico ai Comitati CRI per le convenzioni di cui al presente accordo, alla data del 31 dicembre 2013, rappresentano il limite massimo complessivo regionale della dotazione riconoscibile ai Comitati CRI nelle convenzioni con il SSR indipendentemente dal numero di unità indicate nella tabella di cui sopra.

Le sostituzioni sono possibili per le postazioni con dotazione che rientra nei limiti previsti dalla tabella di cui sopra.

Eventuali eccedenze di dotazione rispetto alla tabella di cui sopra sono mantenute ad esaurimento.

Le variazioni della distribuzione del personale in carico ai Comitati CRI rispetto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2013 o modifiche della dotazione a fronte di variazioni di attività dovranno essere valutate nell'ambito della Commissione di cui all'art. 11.

Potranno essere previsti ulteriori rapporti convenzionali in forma continuativa che, non comportino variazioni al limite massimo complessivo per redistribuzione di personale dipendente ovvero per totale copertura con personale volontario.

Metodo di calcolo del costo rendicontabile:

$$\frac{(RL+OS)}{h/lavorabili} \times h/Uomo$$

RL= Retribuzione totale lorda annua comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore, esclusa la retribuzione per straordinario e per indennità festiva e notturna, salvo quanto previsto di seguito.

In merito alla retribuzione per straordinario può essere riconosciuta solo se svolta in occasione prolungamento del servizio documentato dal numero dell'intervento o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio.

Sono riconosciute le indennità per lavoro notturno e festivo fino a 7 turni notturni e 2 turni festivi mensili per dipendente

OS= Oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro non compresi in busta paga.

h/lavorabili= debito orario contrattuale previste da contratto.

h/uomo= ore di impegno dedicate effettivamente alla convenzione compresa l'attesa in postazione più le ore di assenza retribuite purchè non valorizzate come quota parte di costi di altro dipendente.

Nel caso in cui il dipendente presti servizio su più convenzioni, le ore di assenza retribuita dovranno essere imputate nelle ore/uomo sulla base della percentuale di ore di impegno dedicate effettivamente alla convenzione.

Le h/uomo totali rendicontate non devono superare il monte ore contrattuale per le unità indicate nella tabella di cui sopra.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Al Comitato CRI potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dal Comitato CRI secondo lo schema indicato:

n. 1 da 1.000 a 16.000;

n. 2 da 16.001 a 27.000;

n. 3 da 27.001 a 38.000;

n. 4 da 38.001 a 49.000;

n. 5 da 49.001 a 60.000

n. 6 oltre 60.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

Il Comitato CRI è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dal Comitato CRI o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

n. 1 da 30 a 60 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;

n. 2 oltre 60 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla

logistica qualora il Comitato CRI svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in rapporto ai servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Le unità di personale amministrativo e tecnico in carico ai Comitati CRI alla data del 31 dicembre 2013, rappresentano il limite massimo regionale della dotazione impiegabile dai Comitati CRI nelle convenzioni con il SSR.

Eventuali unità di personale non previste dal presente Accordo, qualora in servizio al 31 dicembre 2013 vengono riconosciute fino ad esaurimento.

I costi sostenuti dai Comitati CRI per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura del Comitato CRI trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

COSTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione MSB-MSA: 4 pasti al giorno
- Postazione ASA: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora il Comitato CRI faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, come dal seguente schema:

MSA/MSB		ASA
1 dipendente = 23 pasti settimanali		1 dipendente = 9 pasti settimanali
2 dipendenti = 18 pasti settimanali		2 dipendenti = 4 pasti settimanali
3 dipendenti = 13 pasti settimanali		3 dipendenti = nessun rimborso

4 dipendenti = 8 pasti settimanali		
5 dipendenti = 3 pasti settimanali		
6 dipendenti = nessun rimborso		

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo del Comitato CRI, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura del Comitato CRI convenzionato predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

Formazione

I costi relativi ai corsi allegato A verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 62,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale. In relazione ai corsi di abilitazione DAE sono riconosciuti i costi per la formazione di base per un importo massimo di 4,50 per ogni unità di personale formata. Gli importi relativi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici e delle docenze.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario. Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

DIVISE

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per MSA-MSB e n. 11 dotazione per ASA per un importo massimo di euro 300,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'Azienda convenzionante, direttamente o tramite apposite convenzioni, provvede alla fornitura del materiale e dei presidi sanitari in uso alle postazioni di soccorso.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante. I costi relativi saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente durante tutto l'arco dell'anno.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito

dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 2.000,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Mezzi di soccorso

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

COSTI	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	20%

AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI – ATTREZZATURE MEZZI: Per il mezzo principale individuato dal Comitato CRI viene riconosciuto il rimborso del 100% dei costi sostenuti qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per gli altri mezzi verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo di spesa di euro 5.000 complessivo per tutte le tipologie di costi.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

Costi pluriennali ristrutturazione sede

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento delle sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Mezzi di soccorso

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 65.000 iva esclusa. Le aziende convenzionanti non possono chiedere l'allestimento dell'ambulanza con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti. Qualora il Comitato CRI si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di ambulanze già immatricolate l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività del Comitato CRI avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Attrezzatura sanitaria mezzi

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori ad 516,00 euro previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante.

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

CONVENZIONE IN FORMA ESTEMPORANEA

Per i servizi effettuati in forma estemporanea sono riconosciuti i seguenti rimborsi, compensativi dei costi diretti sostenuti per il servizio:

- euro 41,50 per ogni intervento effettuato entro una percorrenza di Km.25, comprensiva di andata e ritorno;
- euro 1,00 per ogni Km. percorso oltre i 25 Km., comprensivo di andata e ritorno;
- euro 21,00 per ogni ora o frazione di ora di sosta del mezzo (solo nei casi in cui la sosta sia richiesta dalla C.O. "118" di competenza).

Gli importi a rimborso sono fissi per tutto il periodo di validità dell'Accordo.

ALLEGATO 2

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati Locali e Provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa afferenti al Comitato regionale del Piemonte ai sensi della L.R. 29.10.92 n. 42 per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Premesso che:

- ai fini dell'attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure le Aziende Sanitarie Regionali possono avvalersi del concorso dei Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, di Enti e di Associazioni pubbliche e private iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 29.10.92 n. 42;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è stato regolato fino al 2013 da apposti Accordi Quadro con il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e con il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario per le Associazioni riconosciute e di Volontariato non rientranti nei predetti Accordi Quadro è stato regolato fino al 2013 con apposite disposizioni;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con le Associazioni riconosciute, di Volontariato e i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, trasporto sanitario interospedaliero urgente;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

l'Associazione Italiana Croce Rossa – Comitato Regionale del Piemonte denominata C.R.I – Comitato Regionale Piemonte, rappresentata da.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro disciplina i rapporti tra i Comitati Locali e Provinciali afferenti alla C.R.I. – Comitato Regionale Piemonte (di seguito denominati Comitati CRI) e le Aziende Sanitarie Regionali competenti per l'attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure, disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali in proprio o tramite la Centrale Operativa 118 ed effettuabili dai Comitati CRI, a mezzo di autoambulanze, autovetture, autoveicoli per uso speciale, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuno dei Comitati CRI e le Aziende Sanitarie Regionali nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 29.10.92 n. 42 nonché dall'art. 13 della L.R. 07.02.2006 n. 7 e per quanto concerne l'attività di emergenza sanitaria dal comma 3, art. 5 D.P.R. 27.3.92.

L'oggetto delle convenzioni è costituito dalle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure o altra tipologia di servizio appositamente richiesta dalle Aziende sanitarie regionali, effettuabili dai Comitati CRI.

ART.2 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

I Comitati CRI accedono alle convenzioni per l'attività di cui all'art. 1 ai sensi della L.R. 29 ottobre 1992 n. 42 in materia di trasporto infermi semprechè siano in regola con le norme previste dagli standard formativi regionali vigenti.

I requisiti per il convenzionamento sono verificati dagli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie.

I Comitati CRI devono garantire il mantenimento dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché l'adeguamento degli stessi alla normativa nel tempo vigente.

L'Azienda Regionale competente provvede alla stipulazione delle convenzioni con i singoli Comitati CRI secondo le direttive disposte in materia dalla Regione Piemonte.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 L.R. 07.02.2006 n. 7 e ai sensi del presente accordo sono criteri di priorità nella scelta dei Comitati CRI da convenzionare:

1. lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
2. la presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari (criterio obbligatorio ai sensi delle disposizioni emanate in materia);
3. la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
4. la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Qualora più soggetti aventi titolo rispondano, in modo equivalente, ai criteri di priorità sopra indicati le Aziende possono richiedere la presentazione di un progetto corredato, in caso di convenzione in forma continuativa, da idoneo preventivo da presentare entro i

termini previsti dell'accordo, procedendo all'assegnazione del servizio secondo criteri di economicità e qualità.

ART. 3 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo possono essere previsti i seguenti sistemi di operatività:

- 1) individuazione della postazione presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi, con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia del mezzo;
- 2) individuazione di una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti con indicazione dell'orario di operatività e la tipologia di ogni singolo mezzo.

La postazione deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali.

I mezzi utilizzati per le postazioni convenzionate devono essere sostituiti al raggiungimento del 15° anno di vita dalla data della prima immatricolazione, indipendentemente dal chilometraggio raggiunto.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo può essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie Regionali, anche tramite le Centrali Operative 118, secondo protocolli operativi concordati e condivisi tra le parti.

Le Aziende Sanitarie Regionali competenti e i Comitati CRI con esse convenzionate si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 4 - SISTEMA DI CHIAMATA

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Regionali competenti e dei Comitati CRI convenzionati definire la tipologia dei collegamenti telefonici con le postazioni per l'esecuzione del servizio.

ART.5 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

Il Comitato CRI per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

Il Comitato CRI potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa regionale previa comunicazione all'Azienda convenzionante.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il personale operante sui mezzi si dovrà attenere ai protocolli operativi emessi dall'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante.

I Comitati CRI convenzionati ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

ART.6 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Comitato CRI convenzionato è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente il Comitato CRI convenzionato è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Il Comitato CRI convenzionato è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART.7 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

Il Comitato CRI dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche indicate dall'Azienda convenzionante, per permettere all'Azienda di ottemperare all'eventuale obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte.

Le Aziende Sanitarie e i Comitati CRI si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

ART.8 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi ai Comitati CRI convenzionati si dovrà fare riferimento al rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità oraria stabilita nella convenzione.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato 2/A al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ART. 9 - CONTRASSEGNI

E' vietata l'esposizione del marchio "118" sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo e al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "118".

ART. 10 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 1.1.2014 ed ha validità triennale e potrà essere rinnovato sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 11.

ART. 11 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

E' istituita, presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) Procedere alla stesura della proposta di rinnovo dell'Accordo Quadro entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza;
- 2) Procedere alla stesura di proposte di modifica o integrazione del presente Accordo;
- 3) Sovrintendere allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- 4) Procedere annualmente all'analisi comparativa dei costi;
- 5) Esprimere, su richiesta di una delle parti, parere in merito ad eventuali controversie non risolte tra le stesse in merito all'interpretazione del presente accordo;
- 6) Attuare gli adempimenti ed esprimere i pareri richiesti dalla Giunta Regionale.

Detta Commissione è costituita da:

- 2 rappresentanti nominati dall'A.N.P.AS;
- 2 rappresentanti nominati dalla C.R.I.;
- 1 rappresentante nominato dalle Misericordie Piemonte;
- 5 rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali nominati dal competente Settore dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
- 1 funzionario nominato dal Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 12 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

ART. 13 PERCORSO DI QUALITÀ

Alla C.R.I – Comitato Regionale Piemonte, nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo finalizzato alla stesura dei preventivi e dei consuntivi delle convenzioni in forma continuativa per le singole Associate.

In particolare la C.R.I – Comitato Regionale Piemonte:

- Verifica la sottoscrizione da parte dei Comitati CRI dei testi di convenzione adottati dalle aziende.
- Segnala tempestivamente alla Direzione Sanità dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e all'Azienda convenzionante, eventuali anomalie riscontrate nei testi di cui sopra.
- Fornisce criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dai singoli Comitati CRI, anche mediante appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo dei Comitati e dei Revisori.
- Fornisce supporto ai Comitati CRI per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascun Comitato CRI, anche mediante l'uso di supporti informatici, al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni dei servizi oggetto del presente accordo;
- Prevede le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo ai singoli Comitati CRI procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;
- Verifica la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.
- Promuove iniziative mirate alla predisposizione di flussi informativi standardizzati relativi all'attività che verranno concordati tra le Aziende e i Comitati CRI.
- Verifica la corretta tenuta dei libri obbligatori per i Comitati CRI e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono.
- Verifica l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno dei Comitati CRI. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario e non dipendente o convenzionato del SSR che svolga attività nell'azienda convenzionante.
- Organizza attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reclutamento e qualificazione dei volontari.

L'attività di cui sopra è oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda convenzionante e la C.R.I – Comitato Regionale Piemonte per le convenzioni stipulate con i Comitati CRI del territorio di riferimento.

La C.R.I. – Comitato Regionale Piemonte si impegna a presentare unitamente al preventivo un progetto annuale di attività per i Comitati CRI del territorio di riferimento da approvare da parte dell'Azienda convenzionante.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda convenzionante si impegna a corrispondere alla C.R.I - Comitato Regionale Piemonte i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà cura della C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvedere all'invio del progetto e del preventivo di costo per l'esercizio dell'anno successivo a seguito di richiesta dell'Azienda avente titolo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali incrementi di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno e non compensati da corrispondenti risparmi su altre voci di costo, anche se contabilizzati nell'esercizio di riferimento, verranno evidenziati nei documenti contabili del C.R.I - Comitato Regionale Piemonte nel mese di gennaio dell'anno successivo, qualora approvati dall'Azienda convenzionante.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire l'adozione della convenzione entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la data di scadenza del precedente provvedimento.

La C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvede di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso delle costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno la C.R.I- Comitato Regionale Piemonte dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria convenzionante dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo.

L'Azienda Sanitaria deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 ottobre.

ART. 14 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per le convenzioni in forma continuativa nel periodo 1.1.2014 - 30.06.2014 l'Azienda convenzionante si impegna ad erogare quote d'acconto pari all'importo definito nel preventivo per l'anno 2013.

Entro il 30.06.2014 l'Azienda convenzionante provvede alla stipula della convenzione in forma continuativa per l'anno 2014 concordando, sulla base delle indicazioni del presente accordo, il preventivo già presentato. Successivamente le quote di acconto verranno erogate sulla base del preventivo concordato al netto delle quote Associative CRI.

Qualora le aziende abbiano già provveduto, alla data di approvazione del presente accordo, alla stipula delle convenzioni per l'anno 2014, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere dal 1.7.2014, ad erogare le quote di acconto sulla base del preventivo approvato al netto delle quote Associative CRI.

Entro il 31.05.2014 la C.R.I - Comitato Regionale Piemonte provvede a presentare all'Azienda di riferimento il progetto e il preventivo di costo per le attività di cui all'art. 13 relativo al periodo 1.7.2014 – 31.12.2014.

Entro il 30.06.2014 le Aziende provvedono alla verifica dei progetti e alla stipula delle singole convenzioni con la C.R.I - Comitato Regionale Piemonte. A partire dal 1.07.2014 l'Azienda convenzionante provvede ad erogare le quote di acconto mensili sulla base delle fatture posticipate emesse dalla C.R.I - Comitato Regionale Piemonte.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2013 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il carattere non oneroso del servizio svolto dai Comitati CRI è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui i Comitati CRI sono tenuti, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale del Comitato CRI e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività del Comitato CRI in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;
- Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile al singolo Comitato

CRI che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- Multe, ammende, penali e spese legali;
- Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà cura del Comitato CRI provvedere all'invio del preventivo di costo per l'esercizio dell'anno successivo a seguito di richiesta dell'Azienda avente titolo.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali incrementi di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno e non compensati da corrispondenti risparmi su altre voci di costo, anche se contabilizzati nell'esercizio di riferimento, verranno evidenziati nei documenti contabili del Comitato CRI nel mese di gennaio dell'anno successivo, qualora approvati dall'Azienda convenzionante.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire l'adozione delle singole convenzioni entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro la data di scadenza del precedente provvedimento, salvo nuovi rapporti convenzionali o modifiche di quelli esistenti richiesti dall'Azienda in corso d'anno, con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Il Comitato CRI provvede di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso delle costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Regionale convenzionante deve garantire il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.leg.vo 192/2012).

Entro il 31 luglio di ogni anno il Comitato CRI dovrà trasmettere all'Azienda Sanitaria convenzionante dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione di seguito descritta, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dal Comitato CRI. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 ottobre.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

MEZZI

- a) Leasing
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante
- g) Interessi passivi da finanziamento
- h) Pratiche auto

Il Comitato CRI deve fornire per la postazione convenzionata idoneo mezzo con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 3 punto 1) il Comitato CRI individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso del 100% dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) in ogni caso nel limite di 5.000,00 euro complessivi.

Nel caso in cui il Comitato CRI non individui il mezzo principale nel preventivo oppure la percentuale chilometrica di quello individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 100% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

In entrambi i casi sopra descritti, l'imputazione per le voci di cui alle lettere e) ed f) è previsto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 3 punto 2) è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) rapportando i Km

effettivamente percorsi per i servizi convenzionati di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per tutti i mezzi impiegati.

Al fine di una corretta imputazione il Comitato CRI dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

Leasing

Il Comitato CRI può optare per la stipula di contratti di Leasing dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

Il Comitato CRI si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

Assicurazione

Le polizze di assicurazione possono essere stipulate nella formulazione Kasko, atti vandalici, recupero mezzo, a copertura della RCT, tutela legale, danni al conducente, danni propri che si verifichino a livello di carrozzeria, motore o impianto elettrico. In caso di copertura assicurativa nella formulazione sopra descritta non sono riconoscibili altri costi di manutenzione straordinaria o effettuate per ripristinare la funzionalità piena del mezzo.

Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi ai tagliandi previsti dal fabbricante, le sostituzioni di pneumatici, i cambi olio, oltre ai costi di manutenzione per le parti soggette a normale usura e deperimento non coperte da garanzia del fabbricante.

Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione delle Aziende convenzionanti che beneficino dell'utilizzo del mezzo, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa.

Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Carburante

Il Comitato CRI deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e devono imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati.

Interessi passivi per finanziamento

Possono essere imputati solo per la parte inerente l'esercizio di riferimento, come da piano di ammortamento allegato al finanziamento.

ATTREZZATURA SANITARIA

a) Manutenzione attrezzature sanitarie

b) Leasing attrezzature sanitarie

Tali costi saranno ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Manutenzione attrezzature sanitarie

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature di cui sopra, previa autorizzazione delle Aziende convenzionanti che beneficino dell'utilizzo dell'attrezzatura, sempre esclusi i casi di colpa grave.

Leasing attrezzature sanitarie

Il Comitato CRI può optare per la stipula di contratti di Leasing per le attrezzature sanitarie dando evidenza documentale della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento.

Il Comitato CRI si impegna a valutare con l'Azienda l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Manutenzione apparati radio

Canone locazione e manutenzione ponti radio

I costi sopradescritti saranno da imputare con la stessa percentuale utilizzata per i costi dei singoli automezzi a cui fanno riferimento.

I costi comuni di canone saranno ripartiti in unità di eguale importo, tanti quanti sono gli apparati radio utilizzati per ciascuna convenzione e quindi imputati in rapporto percentuale dei chilometri percorsi.

COSTI GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti la sede.

Tali costi saranno rimborsati mediante ripartizione sulla base del rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (entrate da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie) nei limiti massimi autorizzati in sede di preventivo o con autorizzazione successiva a fronte di motivate esigenze.

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 3 punto 1) sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore pari al debito orario contrattuale per le unità dedicate anche in quota parte alla convenzione nel limite massimo indicate nella tabella di seguito riportata.

Postazione con Ambulanza nel capoluogo di Regione	6 unità per postazione h24
Postazione con Ambulanza nel capoluogo di Provincia	5 unità per postazione h24
Postazione con Ambulanza in altre località	4 unità per postazione h24
Postazione con Autovettura nel capoluogo di Regione	3 unità per postazione h24
Postazione con Autovettura nel capoluogo di Provincia o altre località	2 unità per postazione h24

In caso di operatività inferiore alle 24 ore, il numero di unità di personale soccorritore deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'art. 3 punto 2) il numero di unità di personale dipendente deve essere concordato tra le parti sulla base del numero e della durata dei servizi richiesti nonché del numero e tipologia di mezzi impiegati, fermo restando il principio della prevalenza dell'attività del personale volontario.

Metodo di calcolo del costo rendicontabile:

$$\underline{(RL+OS)} \times h/Uomo$$

h/lavorabili

RL= Retribuzione totale lorda annua comprensiva degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore, esclusa la retribuzione per straordinario e per indennità festiva e notturna, salvo quanto previsto di seguito.

In merito alla retribuzione per straordinario può essere riconosciuta solo se svolta in occasione prolungamento del servizio documentato dal numero del servizio o di anticipo per esigenze straordinarie di servizio.

Sono riconosciute le indennità per lavoro notturno e festivo fino a 7 turni notturni e 2 turni festivi mensili per dipendente

OS= Oneri sociali e fiscali a carico del datore di lavoro non compresi in busta paga.

h/lavorabili= debito orario contrattuale previste da contratto.

h/uomo= ore di impegno dedicate effettivamente alla convenzione compresa l'attesa in postazione più le ore di assenza retribuite purchè non valorizzate come quota parte di costi di altro dipendente.

Nel caso in cui il dipendente presti servizio su più convenzioni, le ore di assenza retribuita dovranno essere imputate nelle ore/uomo sulla base della percentuale di ore di impegno dedicate effettivamente alla convenzione.

Le h/uomo totali rendicontate non devono superare il monte ore contrattuale per le unità indicate nella tabella di cui sopra.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore prestate per ciascun servizio.

Al Comitato CRI potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dal Comitato CRI secondo lo schema indicato:

n. 1 da 1.000 a 16.000;

n. 2 da 16.001 a 27.000;

n. 3 da 27.001 a 38.000;

n. 4 da 38.001 a 49.000;

n. 5 da 49.001 a 60.000

n. 6 oltre 60.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

Il Comitato CRI è tenuto a presentare un prospetto dal quale l'Azienda possa rilevare in

modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dal Comitato CRI o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti a progetto e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

n. 1 da 30 a 60 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;

n. 2 oltre 60 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora il Comitato CRI svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in rapporto ai servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Le unità di personale amministrativo e tecnico in carico ai Comitati CRI alla data del 31 dicembre 2013, rappresentano il limite massimo regionale della dotazione impiegabile dai Comitati CRI nelle convenzioni con il SSR.

Eventuali unità di personale non previste dal presente Accordo, qualora in servizio al 31 dicembre 2013 vengono riconosciute fino ad esaurimento.

I costi sostenuti dal Comitato CRI per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura del Comitato CRI trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

COSTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

Pasti volontari

Qualora l'Azienda convenzionante non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione con ambulanza: 4 pasti al giorno
- Postazione con autovettura: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora il Comitato CRI faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, come dal seguente schema:

MSA/MSB		ASA
1 dipendente = 23 pasti settimanali		1 dipendente = 9 pasti settimanali
2 dipendenti = 18 pasti settimanali		2 dipendenti = 4 pasti settimanali
3 dipendenti = 13 pasti settimanali		3 dipendenti = nessun rimborso
4 dipendenti = 8 pasti settimanali		
5 dipendenti = 3 pasti settimanali		
6 dipendenti = nessun rimborso		

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

Rimborsi spese viaggio

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo del Comitato CRI, previa segnalazione all'Azienda convenzionante, e nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura del Comitato CRI convenzionato predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

Formazione

I costi relativi ai corsi trasporto infermi verranno riconosciuti per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale in rapporto tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie). In relazione ai corsi di abilitazione DAE sono riconosciuti i costi per la formazione di base per un importo massimo di 4,50 per ogni unità di personale formata. Gli importi relativi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici e delle docenze.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

Assicurazione

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario. Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, contributi, donazioni, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

Volontari in servizio civile

Gli stessi criteri di riconoscimento dei costi per i pasti si applicano anche ai volontari in servizio civile in possesso dei requisiti formativi regionali.

DIVISE

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per postazione con ambulanza e n. 11 dotazione per postazione con autovettura per un importo massimo di euro 300,00 (IVA esclusa) caduna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'Azienda convenzionante, direttamente o tramite apposite convenzioni, provvede alla fornitura del materiale e dei presidi sanitari in uso alle postazioni di soccorso.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante. I costi relativi saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente durante tutto l'arco dell'anno.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

I costi derivanti da consulenze dovranno essere preventivamente concordati con l'Azienda convenzionante

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 2.000,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Mezzi di soccorso

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

COSTI	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO Elettromeccaniche ed ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE Elettromedicali	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO	% AMMORTAMENTO
1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI – ATTREZZATURE MEZZI: Per il mezzo principale individuato dal Comitato CRI viene riconosciuto il rimborso del 100% dei costi sostenuti qualora la percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno sia pari a 100, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per gli altri mezzi verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite massimo di spesa di euro 5.000 complessivo per tutte le tipologie di costi.

Nel caso di adozione del sistema previsto dall'Art. 3.2, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la

convenzione ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

EDIFICI - COSTRUZIONI LEGGERE - MOBILI ED ARREDAMENTO con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

ARREDAMENTI E MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

Costi pluriennali ristrutturazione sede

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento delle sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Mezzi di soccorso

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 65.000 iva esclusa. Le aziende convenzionanti non possono chiedere l'allestimento dell'ambulanza con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti. Qualora il Comitato CRI si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di ambulanze già immatricolate l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività del Comitato CRI avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi (contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Attrezzatura sanitaria mezzi

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione per le ambulanze di soccorso dalla normativa regionale.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori ad 516,00 euro previa autorizzazione dell'Azienda convenzionante.

Tutti i costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento del Comitato CRI (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati della singola convenzione ed il totale degli elementi positivi di reddito dell'esercizio di riferimento (ricavi da convenzione, liberalità, donazioni, contributi, quote associative, poste finanziarie e straordinarie).